



PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Nelle persone dei Sigg.ri

N°	Componenti		N°	Componenti	
1	Balleello Marina		19	Madricardo Mariagrazia	
2	Benozzi Marco	no	20	Martin Renato	no
3	Bortoluzzi Pietro		21	Nesto Roberta	no
4	Boscolo Capon Beniamino	no	22	Palmarini Guerrino	
5	Bullo Claudio		23	Paludetto Camillo	no
6	Busatta Stefania	no	24	Pellizzer Lionello	
7	Cagnato Diego		25	Populin Elisabetta	
8	Carradori Elena	no	26	Ragno Serena	
9	Corlianò Gianmarco		27	Serafini Amato Loredana	
10	Cosmo Elisa		28	Sopradassi Gianni	
11	Dal Cin Roberto		29	Stival Giancarlo	
12	Fabi Sabina		30	Teso Emiliano	
13	Ferro Vanni		31	Tomei Andrea	
14	Fogliani Giuliano		32	Tosello Riccardo	
15	Fontana Paolo	no	33	Universi Massimo	
16	Fornasier Michele		34	Valerio Michael	
17	Fusati Graziano		35	Vianello Diego	
18	Lodoli Marino		36	Zecchinato Damiano	

E della Presidente della Provincia **Zaccariotto Francesca**

Presidente della seduta **BALLEELLO MARINA**

Segretario della seduta **NEN STEFANO**

Scrutatori: Lodoli Marino, Ragno Serena, Tomei Andrea

Risultano assenti i Consiglieri: Benozzi Marco, Boscolo Capon Beniamino, Busatta Stefania, Carradori Elena, Fontana Paolo, Martin Renato, Nesto Roberta, Paludetto Camillo

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 05/03/2013

N. 14/2013 di Verbale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015.

La Presidente del Consiglio invita a trattare la seguente proposta di deliberazione “Approvazione del Bilancio di previsione 2013, della relazione previsionale e programmatica 2013-2015 e del bilancio pluriennale 2013-2015”:

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, in particolare, la parte seconda, titolo II, programmazione e bilanci, Capi I e II;

visto il regolamento provinciale di contabilità e, in particolare, gli artt. 8, 9 e 10;

viste le seguenti disposizioni normative e provvedimenti, che costituiscono il quadro normativo di riferimento nel quale è stata elaborata la programmazione 2013 - 2015:

- i. articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che dispone per gli enti locali la facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
- ii. articolo 61, commi 1 e 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in tema di principio di riduzione della spesa complessiva sostenuta per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti negli enti locali;
- iii. decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2010, n. 122 e, in particolare:
 - l'articolo 6 in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, con particolare riguardo a talune tipologie di spesa,
 - l'articolo 9, in tema di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;
 - l'articolo 14, comma 2, che ha quantificato il contributo delle province alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in 500 milioni per il 2012 e 2013, e ricordato che tale contributo si traduce, oltre che in un peggioramento dei saldi obiettivo del patto di stabilità, anche in una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali, ovvero, per il 2013, del fondo sperimentale di riequilibrio;
- iv. decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, in particolare il capo II (“Autonomia di entrata delle Province”), articoli da 16 a 22, attuativi del cosiddetto “federalismo provinciale”, ed in particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 18, che prevedono l'individuazione e la soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dei trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale aventi carattere di generalità e permanenza, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), il cui esito dei lavori, approvati il 22 febbraio 2012, ha consentito di individuare i singoli trasferimenti statali che rientrano nella previsione di cui al citato comma 3 e, in generale, di individuare le risorse finanziarie da fiscalizzare, ossia da attribuire alle province a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio a decorrere dall'anno 2012;
- v. articolo 20, comma 5, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, in tema di concorso delle province alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2012 e successivi, che prevede misure aggiuntive in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per il comparto province di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e il conseguente recupero complessivo, a carico del comparto, di 1,3 miliardi di euro a decorrere dal 2013, a fronte dei 300 milioni di miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati, sempre per il comparto, nell'esercizio 2011;

- vi. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ad oggetto “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- vii. legge di stabilità 2012 (12 novembre 2011, numero 183), ed in particolare:
 - l'articolo 8 recante disposizioni in materia di riduzione del debito pubblico degli enti territoriali, con particolare riguardo ai commi 3 e 4, che prevedono che “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico”;
 - gli articoli 30 e 31 in tema di patto di stabilità interno per gli enti territoriali, ed in particolare il comma 18 dell'articolo 31, che prevede che il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
 - l'articolo 32 in tema di patto di stabilità delle regioni e delle province autonome;
- viii. il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (“Salva Italia”) convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare:
 - l'articolo 28 commi 8 e 10 che riducono il fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti erariali dovuti alle province dell'ulteriore importo di 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi, in modo proporzionale;
 - l'articolo 28, comma 11 che ha soppresso la clausola di garanzia sulla invarianza – a livello di singolo ente – del gettito della compartecipazione Irpef sostitutiva della soppressa addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica;
- ix. l'accordo sottoscritto in data 1 marzo 2012 in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio delle province;
- x. il decreto del Ministero dell'Interno del 13 marzo 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n.66 del 19 marzo 2012) ad oggetto “Determinazione delle riduzioni di risorse per le province a decorrere dall'anno 2012”, ed in particolare l'articolo 2, commi 2 e 3, che indicano le modalità con le quali computare l'importo della riduzione dei trasferimenti erariali (di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) per gli anni 2012 e seguenti in diminuzione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);
- xi. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno 2012, che sancisce la soppressione dei trasferimenti erariali come individuati nel citato documento della COPAFF del 22 febbraio 2012, nonché quantifica il fondo sperimentale di riequilibrio 2012 delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario in 1.039.917,823 euro;
- xii. il decreto del Ministero dell'Interno del 4 maggio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2012, che definisce i criteri per la ripartizione del suddetto fondo sperimentale di riequilibrio fra le province ubicate nelle regioni a statuto ordinario;
- xiii. il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 - “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (noto come “spending review”), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare:
 - l'articolo 4 in tema di messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche;
 - l'articolo 5, comma 2, che prevede, a decorrere dall'anno 2013, che anche gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, consentendo tuttavia il superamento del predetto limite – per il solo anno 2013 – esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere; la disposizione di contenimento non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela

- dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;
- l'articolo 6, comma 17, che prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione di un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni;
 - l'articolo 9, comma 1, che prevede che le anche le province sopprimano, accorpino o, in ogni caso, assicurino la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione;
 - l'articolo 9, comma 4, che prevede, decorsi nove mesi senza che le province abbiano attuato quanto previsto dal citato comma 1, che gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma siano soppressi;
 - l'articolo 9, comma 6, che vieta agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione;
 - l'articolo 14, comma 7 che prevede che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;
 - l'articolo 16, comma 1, che dispone: “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo”;
 - l'articolo 16, comma 7, che riduce di 500 milioni di euro nel 2012, di 1.200 milioni di euro nel 2013 e 2014 e di 1250 milioni di euro dal 2015, il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011;
 - l'articolo 16, comma 8, che rinvia ad un D.P.C.M., da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, l'individuazione di parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 e che prevede che a decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti, che prevedono, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, l'avvio delle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (eccedenze di personale e mobilità collettiva);
 - l'articolo 16, comma 9, che dispone: “Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”;
- xiv. il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”), ed in particolare:
- l'articolo 3, in tema di rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;
 - l'articolo 6 in tema di sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e di ruolo della Corte dei Conti;

- l'articolo 8, in tema di patto di stabilità interno;
 - l'articolo 9, comma 2, in tema di imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.);
- xv. il decreto 25 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno con il quale sono state determinate, per ciascuna provincia, le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio 2012 in attuazione dell'articolo 16, comma 7, del citato decreto legge n. 95/2012;
- xvi. la legge n. 228 del 24 12 2012 (legge di stabilità 2013) con particolare riferimento all'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124, in materia di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e di patto di stabilità e commi 138, 141 e 142 in materia di limitazioni per acquisto di beni immobili, mobili ed arredi ed automezzi, nonché il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che ha *“differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

dato atto:

- i. che non risulta ancora emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo dell'articolo 8 della legge di stabilità 2012 che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilirà, anche per le province:
- a) la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
 - b) la percentuale annua di riduzione del debito;
 - c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito.
- ii. che agli enti che non adempiono alla riduzione obbligatoria del debito si applicano due delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei saldi obiettivo del patto di stabilità interno, ed in particolare:
- a) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
 - b) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, con divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione;

viste le seguenti disposizioni normative e provvedimenti, che costituiscono il quadro normativo di riferimento per quanto attiene le tariffe dei tributi provinciali:

- i. articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ii. articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) in base al quale in caso di mancata approvazione di deliberazioni in materia di tariffe e di aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le stesse si devono intendere prorogate di anno in anno;
- iii. articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva che *“resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”*;

- iv. articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che prevedeva che “resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- v. articolo 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44 che dispone l'abrogazione dei citati articoli 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, facendo salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima del 2 marzo 2012;
- vi. articolo 39, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” che, in virtù del rinvio all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- vii. articolo 17 del citato decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in tema di tributi provinciali propri connessi al trasporto su gomma, ed in particolare i commi da 1 a 4 in tema di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, tra cui il comma 2 che dispone che l'aliquota dell'imposta Rc Auto è pari al 12,5 per cento e che a decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali;
- viii. articolo 4, comma 2, del citato decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede che le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, su tutto il territorio nazionale e che sono fatte salve le deliberazioni emanate prima del 2 marzo 2012;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326, relativo al modello della relazione previsionale e programmatica;

constatato, tuttavia, che l'attuazione del federalismo provinciale (con la soppressione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e dei trasferimenti erariali precedentemente assegnati alla Provincia) avvenuta in un quadro normativo di finanza provinciale di progressiva riduzione, sin oltre l'azzeramento, del fondo sperimentale di riequilibrio che avrebbe dovuto sostituire le entrate soppresse, ha sottratto alla programmazione provinciale 2013 oltre 17 milioni di euro di entrate correnti rispetto all'anno 2011;

considerato, pertanto:

- i. che al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento del saldo di competenza mista entro i limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità interno è necessario approvare un limite massimo ai pagamenti delle spese in conto capitale per ciascuna delle tre annualità del bilancio pluriennale 2013 – 2015, definito nel prospetto che ai sensi dell'articolo 31, comma 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), si allega sub “A” al presente provvedimento;
- ii. che la fissazione di tali limiti ai pagamenti della spesa in conto capitale, date per realizzabili nella misura prevista le previsioni di parte corrente e per incassate le somme previste dalle alienazioni

patrimoniali e dai contributi in conto capitale, rende coerente il bilancio di previsione annuale 2013,2014 e 2015;

- iii. che, al fine di garantire una determinata quota di pagamenti di spese di investimento programmate, avendo come obiettivo primario il conseguimento del patto di stabilità 2013, la programmazione prevede la destinazione di importanti risorse, eccedenti rispetto alle spese di investimento programmate con il piano triennale opere pubbliche, all'anticipata estinzione di prestiti, anche in ottemperanza alla legge di stabilità 2012 che contiene già una precisa disposizione che imporrà, dal 2013, una sensibile riduzione allo stock di debito per abitante di ciascun ente locale;

viste le disposizioni in materia di “Patto di Stabilità Interno”e , nello specifico:

1. l'art. 20 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011;
2. il D.L. 138/2011, convertito con L.148/2011;
3. art. 31 co. 2 della L. 183/2011 “Legge di Stabilità 2012”;
4. art. 1 comma 428 della L. 228/2012 “Legge di Stabilità 2013”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale, n. 10, del 6 febbraio 2013, ad oggetto “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2013, della relazione previsionale e programmatica 2013-2015, del bilancio pluriennale 2013-2015 (art. 174 del d. lgs. 267/2000), con la quale sono stati adottati gli schemi dei documenti di bilancio, per la loro presentazione al Consiglio provinciale, con i sotto elencati allegati:

- i. programma triennale delle opere pubbliche 2013 – 2015 ed elenco annuale 2013;
- ii. piano delle valorizzazioni e delle dismissioni dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali (art. 58 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- iii. adempimenti D.L. 78/2010 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122;
- iv. programma degli incarichi di collaborazione autonoma (articolo 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni – art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133/2008);
- v. programma triennale dei fabbisogni di personale (art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni);
- vi. piani triennali per la razionalizzazione dei costi di funzionamento relativi a dotazioni strumentali d'ufficio (commi 594-599 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) contenenti:
 - Piano triennale dotazione informatiche
 - Telefonia mobile
 - Autovetture di servizio
 - Piano triennale delle dotazioni strumentali per gli Istituti Scolastici Superiori
- vii. programma triennale per la trasparenza e integrità anni 2013-2014-2015;
- viii. situazione generale del Patrimonio;
- ix. elenco delle Strade provinciali;
- x. mutui passivi e passività diverse;

- xi. risultanze Rendiconti delle principali società partecipate (ex art. 172 D. Lgs. 267/00);
- xii. delibera di approvazione del Rendiconto 2011 e tabella relativa ai parametri di deficiarietà;

visto il suddetto bilancio di previsione per il 2013, con allegata la relazione previsionale e programmatica e bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2015, nonché i relativi documenti di programmazione settoriale;

visto, in particolare, che la relazione previsionale e programmatica contiene, anche ai fini del controllo strategico, il “Piano strategico e piano triennale della performance” (sez 3 – bis), e, come previsto dall’art. 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la definizione degli obiettivi alle società partecipate dalla Provincia (sez. 3 – ter);

dato atto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 10 di verbale del 6 febbraio 2013, ha confermato le aliquote d’imposta di competenza nella stessa misura dell’esercizio precedente ovvero:

- i. il 5% per il tributo provinciale per l’esercizio per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;
- ii. il 20% della misura stabilita con decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998 in materia di imposta provinciale di trascrizione;
- iii. il 16% della dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
- iv. ha definito, a integrazione delle tariffe vigenti, le nuove tariffe per l’utilizzo delle sale e aree esterne di Ca’ Corner;

considerato quanto segue:

- i. il bilancio è in pareggio finanziario complessivo;
- ii. sono rispettati i limiti disposti dall’art.1, comma 141 della legge 24/12/2012 n.228, per la spesa prevista negli anni 2013/2014 per acquisto mobili e arredi;
- iii. sono rispettati i limiti disposti dall’art.1, comma 143 della legge 24/12/2012 n.228, per la spesa prevista negli anni 2013/2014 per acquisto autovetture;
- iv. non è previsto alcun acquisto oneroso di beni immobili;
- v. sono confermati anche per il 2013 i limiti di spesa, ai sensi dell’art. 6 del D.L.78/10 convertito con Legge 122/10, come da seguente tabella:

	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Previsione	Riduzione
Incarichi di consulenza limite: 20% del 2009 (art.6, comma 7)	261.979,98	52.396,00	50.000,00	81%
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite: 20% del 2009 (art.6, comma 8)	450.295,00	90.059,00	78.199,46	83%
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	–	–	–	–
Spese per missioni limite:50%del 2009 (art.6, comma 12)	55.083,81	27.541,91	25.214,00	54%
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	182.614,85	91.307,43	54.057,00	70%

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	265.618,04	212.494,43	147.500,00	44%
---	------------	------------	------------	-----

preso atto che con delibera n. 90/2012 del Consiglio provinciale di assestamento generale del bilancio di previsione 2012, in attuazione dell'art. 6 comma 17 della legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata accantonata, in via prudenziale, al fondo svalutazione crediti una quota dell'avanzo di amministrazione pari ad € 3.100.000,00 con conseguente integrale svalutazione di residui attivi del titolo 1 e 3 di anzianità superiore ai cinque anni e loro collocazione tra i crediti di dubbia esigibilità nell'attivo patrimoniale;

considerato che tale operazione ha consentito di evitare l'accantonamento di 766.280,88 annui nel suddetto fondo per il triennio 2013 e 2015, con corrispondente miglioramento degli equilibri del bilancio pluriennale;

vista la relazione in data 07 febbraio 2013 dell'organo di revisione economico - finanziaria, che conclude con la formulazione del parere favorevole sul bilancio di previsione;

considerato che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 al fine di limitare il ricorso all'esercizio provvisorio,

delibera

1. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 agli atti del servizio finanziario e della direzione generale – servizio sistema controlli interni, nelle seguenti risultanze finali:

Entrate		Competenza
Tit.I	Entrate tributarie	60.588.806,59
Tit.II	Entr. da trasferimenti	44.350.949,44
Tit.III	Entrate extratributarie	6.743.852,39
Tit. IV	Entr.da alienazioni e trasf.	36.304.600,00
Tit. V	Entr. Accens.prestiti	27.000.000,00
Tit. VI	Entr. serv. Per c/terzi	30.500.000,00
Avanzo di amministr.az.		-
Totali		205.488.208,42

Spese		Competenza
Tit. I	Spese correnti	103.476.108,42
Tit. II	Spese conto capitale	19.161.900,00
Tit. III	Spese rimborso prestiti	52.350.200,00
Tit. IV	Spese per servizi c/terzi	30.500.000,00
Totali		205.488.208,42

2. di approvare, in particolare, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015 allegata al suddetto bilancio di previsione, unitamente ai seguenti programmi settoriali e documenti:

- a) programma triennale delle opere pubbliche 2013 – 2015 ed elenco annuale 2013;

- b) piano delle valorizzazioni e delle dismissioni dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali (art. 58 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- c) adempimenti D.L. 78/2010 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122;
- d) programma degli incarichi di collaborazione autonoma (articolo 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni – art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133/2008);
- e) programma triennale dei fabbisogni di personale (art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni);
- f) piani triennali per la razionalizzazione dei costi di funzionamento relativi a dotazioni strumentali d'ufficio (commi 594-599 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) contenenti:
 - Piano triennale dotazione informatiche
 - Telefonia mobile
 - Autovetture di servizio
 - Piano triennale delle dotazioni strumentali per gli Istituti Scolastici Superiori
- g) programma triennale per la trasparenza e integrità anni 2013-2014-2015;
- h) situazione generale del Patrimonio;
- i) elenco delle Strade provinciali;
- j) mutui passivi e passività diverse;
- k) risultanze Rendiconti delle principali società partecipate (ex art. 172 D. Lgs. 267/00);
- l) delibera di approvazione del Rendiconto 2011 e tabella relativa ai parametri di deficitarietà;

3. di approvare, in particolare, il bilancio pluriennale di competenza per il triennio 2013-2015, allegato al suddetto bilancio di previsione, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE		2013	2014	2015
Tit. I	Entrate tributarie	60.588.806,59	61.352.100,00	62.151.100,00
Tit. II	Entrate per trasferimenti	44.350.949,44	43.200.385,95	43.200.385,95
Tit. III	Entrate extratributarie	6.743.852,39	5.963.852,39	5.333.852,39
Tot. IV	Entrate da alienazioni e trasferimenti	36.304.600,00	33.637.800,00	11.852.000,00
Tit. V	Entrate da accensione prestiti	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Avanzo presunto di amministrazione		-	-	-
TOTALI		174.988.208,42	171.154.138,34	149.537.338,34

SPESE		2012	2013	2014
Tit. I	Spese correnti	103.476.108,42	101.158.305,22	97.715.131,22
Tit. II	Spese conto capitale	19.161.900,00	17.854.500,00	1.564.500,00
Tit. III	Spese rimborso prestiti	52.350.200,00	52.141.333,12	50.257.707,12
TOTALI		174.988.208,42	171.154.138,34	149.537.338,34

4. di adottare, il prospetto “Patto di stabilità per il 2013-2015” contenete le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e relativa relazione illustrativa inserito tra gli allegati della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;
5. di autorizzare:
- a) la vendita nel 2013 di un massimo di 1.865.000 azioni della società quotata in borsa Save Spa, con la procedura di vendita che consenta la valorizzazione del suddetto pacchetto azionario;
 - b) la dismissione del patrimonio immobiliare come da prospetto per gli anni 2013 – 2015 allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A).

La Presidente del Consiglio, dopo aver salutato e presentato i nuovi componenti del Collegio dei Revisori dei Conti presenti in aula, dott. Vivian Gianfranco, Presidente, dott. Beghetto Franco e dott. Boscaini Romano, cede la parola all'Assessore Del Zotto per l'illustrazione della proposta.

L'Assessore Del Zotto illustra la proposta di deliberazione, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

La Presidente del Consiglio, prima di aprire il dibattito, si congratula, invitando l'aula ad associarsi, con i neoeletti, Assessore Pratavia e vice Presidente Dalla Tor, rispettivamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Dichiarata aperta la discussione, prendono la parola la Consigliera Serafini Amato, il Consigliere Pellizzer, la Consigliera Madricardo, il Consigliere Fusati, la Consigliera Cosmo, il Consigliere Lodoli, la Presidente Balleello, la Presidente Zaccariotto, i Consiglieri Lodoli, Vianello, Corlianò, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Durante la discussione sono entrati in aula i Consiglieri Benozzi e Martin (ore 15,35) – presenti n. 31.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, la Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato dagli scrutatori:

presenti	n. 30	(postazioni attivate) – il Consigliere Fusati disattiva il sistema di rilevazione della sua presenza
astenuti	n. /	
votanti	n. 30	
favorevoli	n. 19	
contrari	n. 11	Benozzi, Cosmo, Ferro, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Populin, Ragno, Serafini Amato, Vianello

La Presidente proclama l'esito della votazione con la formula **“il Consiglio approva”**

La Presidente Balleello, accoglie la richiesta del Consigliere Fusati di inserire a verbale la sua dichiarazione di voto contrario

La Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l'urgenza di darvi esecuzione.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato dagli scrutatori:

presenti	n. 28	(postazioni attivate) – il Consigliere Fusati riattiva il proprio sistema di rilevazione della presenza, mentre i Consiglieri Fogliani, Lodoli e Zecchinato lo disattivano
astenuti	n. /	
votanti	n. 28	
favorevoli	n. 16	
contrari	n. 12	Benozzi, Cosmo, Ferro, Fusati, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Populin, Ragno, Serafini Amato, Vianello

La Presidente
MARINA BALLEELLO

Il Segretario generale
STEFANO NEN